COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

33.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Pinto ed altri: Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2569) 311

Gargani Giuseppe, *Presidente* 311, 313

Binetti Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 311

Sostituzioni:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 311

Votazione nominale:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 313

La seduta comincia alle 16,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Casini, Di Donato, Farigu, Lucarelli, Scarlato, Scavone, Sorice e Vairo sono sostituiti rispettivamente dai deputati D'Andrea, Butitta, Quattrocchi, Nencini, Aliverti, Corrao, Paciullo e Miceli.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Pinto ed altri: Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pinto ed altri: « Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 aprile 1993.

Ricordo che nella seduta del 9 giugno scorso è stata aperta la discussione sulle linee generali, proseguita in quelle del 13 e 15 luglio, quando il rappresentante del Governo ha chiesto un breve rinvio per svolgere ulteriori approfondimenti.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo, sciogliendo la riserva sul provvedimento, si dichiara favorevole all'approvazione senza modifiche del testo licenziato dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che la I Commissione, in data 1° luglio 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. L'articolo 135 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 135. – *(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive).* — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazioni di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 1.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Bertotti, Alda Grassi.

All'articolo 1, sostituire le parole il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazioni di settantacinquemila lire *con le seguenti* il computo ha luogo calcolando cinquantamila lire o frazioni di cinquantamila lire.

1. 2.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. L'importo delle pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale, dalle leggi speciali nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, sono raddoppiate.

1. 01.

Lazzati, Gianmarco Mancini, Alda Grassi, Bertotti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Gli articoli 24, 26, 66, 78 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 24. – *Multa*. — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire trentamila, né superiore a trenta milioni ».

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa di lire trentamila a lire dodici milioni ».

« ART. 26 – *Ammenda*. — La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire dodicimila né superiore a lire tre milioni ».

« ART. 66. – *Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*. — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3) e rispettivamente lire sessanta milioni o dodici milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero rispettivamente lire centottanta milioni o trentasei milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-*bis* ».

« ART. 78. – *Limiti degli aumenti delle pene principali*. — Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni per l'arresto;

3) lire novanta milioni per la multa e diciotto milioni per l'ammenda; ovvero lire trecentosettantacinque milioni per la multa e settantacinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-*bis*.

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene

da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto ».

1. 02.

Colaianni, Finocchiaro Fidelbo, De Simone, Angius, Cesetti.

*Dopo l'articolo 1-*bis *aggiungere il seguente:*

ART. 1-*ter*.

1. Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, aumentate per effetto dell'articolo 113 legge n. 689 del 1981, sono moltiplicate per tre.

2. Sono altresì moltiplicate per tre le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1975 e prima della legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 659/1981 e fino al 24 ottobre 1989 sono moltiplicate per due.

4. Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire dodicimila o nel massimo a lire trentamila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire 30.000 e lire 75.000.

1. 03.

Colaianni, Senese, Correnti, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Cesetti, De Simone, Angius.

*Dopo l'articolo 1-*ter *aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*.

(Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

2. Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire dodicimila o nel massimo a lire trentamila sono elevate, rispettivamente, a lire dodicimila e a lire trentamila.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.

1. 04.

Colaianni, Senese, Correnti, Finocchiaro Fidelbo, Imposimato, Cesetti, De Simone, Angius.

Poiché i presentatori degli emendamenti Lazzati 1.1 e 1.2 e degli articoli aggiuntivi Lazzati 1.01, Colaianni 1.02, 1.03 e 1.04 non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunziato.

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà direttamente votata per appello nominale, dopo una breve sospensione.

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,15, è ripresa, alle 16,45.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Pinto ed altri: « Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecunia-

rie e pene detentive » *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (2569):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Hanno votato *sì* 25
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Abbate, Anedda, Borsano, Cardinale, D'Andrea, D'Alia, Del Basso De Caro, Butitta, Quattrocchi, Gargani, Gaspari, Nencini, Maiolo, Margutti, Martucci, Mastrantuono, Paganelli, Paggini, Polidoro, Polizio, Romano, Aliverti, Corrao, Paciullo e Miceli.

La seduta termina alle 16,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 27 settembre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO